



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

Napoli, 21/02/2020
Prot. n. 2020/2897/DRCAM

Oggetto: NAB0726 "Caserme Militari Boscarello e Caretto", aliquota "Caserma Boscarello", sita in Napoli alla via Miano n. 189.

Lavori di nuova costruzione del "Nuovo Polo della Polizia di Stato, Cittadella della Sicurezza".

Servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché espletamento di tutte le prove e le indagini necessarie alla progettazione.

CIG: 8140592508.

Determina di esclusione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO CHE, con determina a contrarre n. 2019/20319/DRCAM del 12.12.2019 è stata indetta la procedura telematica, gestita sul *Portale* messo a disposizione da Consip, finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché espletamento di tutte le prove e le indagini necessarie alla progettazione, per la realizzazione del "Nuovo Polo della Polizia di Stato, Cittadella della Sicurezza" presso l'immobile demaniale "Caserma Boscarello" per le esigenze della Polizia di Stato, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, e 157 del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE, con atto prot. n. 2020/2649/DRCAM del 18.02.2020, è stato individuato il *Seggio di Gara* dal Direttore dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;

CHE, il RUP, con atto prot. 2020/2854/DRCAM del 21/02/2020 ha proposto di procedere all'esclusione del Concorrente n. 6 - *Progetto CMR Engineering Integrated Services Srl*, sulla base delle motivazioni che seguono.

Nel corso della seduta di gara del 19.02.2020, giusta verbale prot. n. 2020/2743/DRCAM di pari data, il Presidente ha dato atto che alle ore 19:11 del 14.02.2020 è pervenuta comunicazione a mezzo pec da parte dell'O.E. *Progetto CMR Srl*, n.q. di *Capogruppo Mandataria dell'ATI Costituenda di Tipo Misto*, con *Mandanti: F&M Ingegneria SpA, F&M Divisione Impianti Srl, SAG Architettura Srls, Mascolo Ingegneria Srl, Dott. Geologo Giuseppe D'Onofrio, Dott. Archeologo Marco Giglio, ONLECO Srl, REACT Studio Srl, Ing. Eddy Vito Maria Lo Bianco, Arch. Gaia Romeo ed Ing. Leonardo Magursi*, acquisita al protocollo della S.A. n. 2498 del 17.02.2020, con l'allegazione di un file .pdf.p7m, recante il seguente testo: "Gentile RUP Dott. Luca Damagini, con riferimento alla gara in oggetto, inoltriamo in allegato l'Offerta Economica firmata da tutti i componenti del nostro RT (come specificato di seguito), evidenziando che è lo stesso documento caricato non firmato sulla piattaforma telematica, acquistinretepa.it - n.gara 2479153. Ci preme sottolineare che l'Offerta Economica inserita sul sistema, seppure non firmata, è senza alcun dubbio riconducibile al nostro Raggruppamento. Grati dell'attenzione. Distinti saluti."



Via San Carlo n°26 – 80133 Napoli – Tel. 0814284621 – Faxmail 0650516079

e.mail: dre.Campania@agenziademanio.it

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

Nel prosieguo, il Seggio, dopo aver appurato che l'indirizzo di posta elettronica certificata da cui è stata inoltrata la citata comunicazione coincide con quello dell'O.E. *Progetto CMR Engineering Integrated Services Srl*, Concorrente n. 6 della gara, nel ritenere che l'inoltro dell'offerta economica avrebbe potuto alterare la serenità e l'imparzialità valutativa della commissione giudicatrice, e nel ricordare che il principio della segretezza dell'offerta economica è presidio dell'attuazione dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., *sub specie* della trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica, ha espresso l'avviso che dovesse essere valutata la Sua esclusione dalla procedura di gara.

Inoltre, nel Disciplinare di gara è precisato che "*Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Agenzia del Demanio, ove non diversamente previsto e/o concordato con la S.A., esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; (pag. 33); ... "La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema ..."* (pag. 36); e "*.... Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura*" (pag. 37).

Ciò posto, il RUP ha ritenuto che il Concorrente n. 6, inoltrando alla S.A. l'Offerta Economica a mezzo *posta elettronica certificata* - in modo tale da renderla perfettamente visibile - ha violato il principio di segretezza delle offerte e le disposizioni previste dal Disciplinare di gara, e per tali ragioni, ha proposto di escluderlo dalla procedura;

TANTO PREMESSO,

RILEVATO CHE, dal verbale, che si approva, e di tutti gli atti e valutazioni espresse, emerge che il Concorrente n. 6 ha inviato al RUP a mezzo pec l'*Offerta Economica* in formato pdf.p7m, e che detto O.E. ha dichiarato che la citata *Offerta Economica* è la stessa di quella inserita sul *Sistema* per la procedura di gara in oggetto;

CHE, nel Disciplinare di gara è precisato che i documenti e le offerte devono essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema - ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale - evitando di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla gara;

RITENUTO CHE, il principio della segretezza dell'offerta economica è presidio dell'attuazione dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., *sub specie* della trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica;

CHE, la vigenza del principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica;

CHE, le disposizioni in questione sono evidentemente poste a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della Stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli Operatori Economici che prendono parte alla procedura concorsuale;

CHE, a fondare una violazione del principio di segretezza nelle gare pubbliche, in quanto fattispecie di pericolo volta ad assicurare una tutela anticipatoria della concorrenza, rileva una indebita ed anticipata conoscenza dei contenuti dell'offerta, comunque determinata,

anche laddove si prefigurino il semplice rischio di pregiudizio del bene giuridico protetto dal principio di segretezza;

CHE, la sanzione espulsiva può essere applicata dalla S.A. ogniqualvolta le circostanze portino a ritenere, sulla base di precisi elementi di fatto di valenza perlomeno indiziaria, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

CHE, in base al chiaro dato testuale e sistematico delle citate previsioni, e dei principi ispiratori del Codice degli appalti, non emerge nessun apprezzabile margine di valutazione residua in capo alla P.A., alla quale rimane l'obbligo di provvedere nel senso conforme;

RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere in merito, consentendo al Seggio di riprendere le operazioni di gara sospese nella seduta del 19.02.2020;

SENTITE le U.O. *Servizi Tecnici* ed *Ufficio del Direttore*, istituite nell'ambito della propria organizzazione quali strutture tecniche ed amministrative della S.A.;

RITENUTO di dover dare avviso del provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), attraverso l'"Area comunicazioni", e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019;

DETERMINA

L'**ESCLUSIONE** dalle successive fasi di gara del Concorrente n. 6 - *Progetto CMR Engineering Integrated Services Srl*, per violazione del principio di segretezza delle offerte e delle disposizioni degli atti di gara per le motivazioni che precedono.

Gli atti potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania sita in Napoli, alla via San Carlo n. 26, secondo i limiti e le modalità di cui al regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 di questa Agenzia, e sulla base del diritto di accesso civico, nel rispetto del D.Lgs. n. 97/2016.

Il Direttore Regionale
Paolo Maranca

